

CASS. PEN., SS.UU., 27 OTTOBRE 2022 (6 APRILE 2023), N. 14840

QUESTIONI CONTROVERSE

«Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza che ammette l'imputato alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.) e in caso affermativo per quali motivi».

«Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen.».

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. pen. 168-bis; Cod. proc. pen, artt. 464-quater, 464-septies, 586, 570, 586, 606; d. lgs. n. 231 del 2001.

SOLUZIONI ADOTTATE

«Il procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova di cui all'art. 464-bis, cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato».

«L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001».

* Consigliere della Corte di cassazione